

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
Provincia di Genova

Rep.N. \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO SPORTIVO  
"SEN. E. BROCCARDI" – PERIODO SETTEMBRE 2010 – AGOSTO 2014.**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno..... del mese  
di.....nel Palazzo Comunale, tra:

1) **IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**, con sede in  
S. Margherita Ligure, P.zza Mazzini n.46, cod. fisc. 00854480100, rappresentato  
dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso l'Ente stesso, in conformità dell'o.d.s. n. \_\_\_\_\_ in  
data \_\_\_\_\_ emanato ai sensi dell'art.9, comma 5° del Regolamento  
Organizzazione Uffici e Servizi \_\_\_\_\_, nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, da una parte;

2) L' **Associazione Sportiva** \_\_\_\_\_, associazione senza  
scopo di lucro, con sede in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_(cod. fisc. \_\_\_\_\_) nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

-che il Comune di S. Margherita Ligure è proprietario del complesso sportivo  
per il gioco del calcio "Sen. E. Broccardi", sito in Santa Margherita Ligure  
ricomprensivo le seguenti strutture ed impianti sportivi:

**Campo "A":**

- terreno di gioco in manto sintetico "a 11" con impianto illuminazione notturna,  
recinzione, panchine allenatore e tunnel di collegamento campo-spogliatoi;
- n. 4 spogliatoi atleti;
- n. 1 spogliatoio arbitri;
- gradinate coperte centrali;
- abitazione custode;
- locale somministrazione;
- locali uffici Società Sportive A.C.D. Sammargheritese 1903, A.S.D. Rapid  
Nozarego e A.C. San Lorenzo della Costa;
- locali caldaia;
- servizi igienici per il pubblico;
- gradinate scoperte lato opposto tribuna e laterali tribune centrali;
- posteggio adiacente;
- locali ripostiglio e infermeria;

**Campo "B":**

- terreno di gioco in terra battuta "a 11" con impianto illuminazione notturna,  
recinzione, panchine allenatore e tunnel di collegamento campo-spogliatoi;
- tribunetta in struttura metallica;

**Campo "C":**

- terreno di gioco in materiale sintetico "a 5" con impianto di illuminazione  
notturna, recinzione, panchine allenatore;

- tribunetta (solo per il periodo del campionato);

**Locali sottostanti Campo "C":**

- locale ad uso spogliatoio per arbitri con servizio igienico e locale doccia;

- locale infermeria con servizio igienico;

- due spogliatoi con relativi servizi igienici e locali doccia

tutti meglio individuati nella planimetria allegata sub. "A";

- palestra;

- locali ad uso spogliatoi e servizi igienici annessi alla palestra

tutti meglio individuati nella planimetria allegata sub "B";

- che l'art. 90, comma 25, della L. 289/2002 – legge finanziaria 2003 - stabilisce che nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- che tale disposizione demanda alle regioni di disciplinare, con propria legge, le modalità di affidamento;

- che la Regione Liguria, con Legge 10 agosto 2004, n. 15 ha dato attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata;

- che con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato lo schema della presente convenzione per il periodo settembre 2010/agosto 2014;

- che a seguito dello svolgimento di una gara ad evidenza pubblica tra i soggetti elencati dalla normativa di cui sopra, con determinazione Area 3 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la concessione di che trattasi è stata aggiudicata definitivamente alla società/associazione \_\_\_\_\_, che ha conseguito un punteggio complessivo di \_\_\_\_\_/100, ed è stato assunto il conseguente impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ per l'intero periodo, sulla base dell'offerta economica presentata dall'associazione in sede di gara;

- la sunnominata Società/Associazione sportiva \_\_\_\_\_, non ha fine di lucro, bensì finalità prettamente sportiva, sancita dai principi di aconfessionalità ed apoliticità e si propone nella sfera delle proprie finalità sociali e secondo quanto risulta dallo statuto e dall'offerta presentata in sede di gara:

- che la sunnominata Società/Associazione \_\_\_\_\_ si è dichiarata disposta a gestire alle condizioni che seguono l'immobile di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1.** – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2** – Il Comune di S. Margherita Ligure concede per lo svolgimento delle attività sportive meglio specificate nelle premesse, e comunque per attività compatibili con la destinazione dell'impianto, in comodato d'uso gratuito tutti gli impianti e strutture del complesso sportivo di proprietà comunale "Sen. E. Broccardi" nonché la gestione degli annessi servizi sportivi, all'Associazione \_\_\_\_\_, che a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di accettare, alle condizioni di cui ai seguenti articoli: "..... omissis";

Sono esclusi dalla concessione il campo "B" per il gioco del calcio a 11, nonché la palestra ed i locali ad uso spogliatoi e servizi sottostanti il medesimo campo "C", meglio individuati nella planimetria allegata sub "B", assegnati in locazione alla A.S. Società Remiera "G.Figari" con contratto rep. 2195 del 14/7/2004 e relativa convenzione rep. 2392 del 14/7/2004 e rinnovata giusta deliberazione G.C. n. 215 del 14/7/2010 che l'Associazione \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di conoscere ed accettare.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che è allo studio dell'Amministrazione Comunale proprietaria un progetto per la realizzazione dei lavori di copertura del campo per il gioco del calcio a 5, e che tali lavori, tempestivamente comunicati dal Comune, potranno comportare la necessità di modificare e/o sospendere l'attività sportiva inerente detto impianto per la durata degli stessi.

**ART. 3** – La Società concessionaria dovrà consentire l'utilizzo del corridoio di accesso alla palestra ed agli annessi spogliatoi e servizi sottostanti il campo "C" al conduttore ed ai fruitori della palestra medesima.

La Società concessionaria provvederà altresì a propria cura e spese alla apertura e chiusura ed alla tempestiva pulizia degli spogliatoi evidenziati nella suddetta planimetria "B", ove questi vengano utilizzati per incontri ufficiali di calcio.

**ART. 4** – La Società concessionaria dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 186 del 14/7/2003 sopra citata, contenente i criteri generali per la locazione della palestra e dei relativi servizi igienici e spogliatoi, le spese relative all'utilizzo di parti di uso comune quali corridoi di accesso, ingressi, ecc., saranno a totale carico della società concessionaria.

**Art. 5** – La presente convenzione ha validità da settembre 2010 al 31 agosto 2014. Il rinnovo e la proroga saranno possibili esclusivamente se consentiti dalla normativa vigente ed alle condizioni dalla stessa stabilite.

**Art. 6** - L'Associazione dovrà assumere, a proprio esclusivo carico e nel rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine al rapporto con i propri dipendenti, sicché per nessun motivo potrà essere chiamata in causa l'Amministrazione Comunale, il personale necessario per il funzionamento e la manutenzione dei campi "A" e "C", nonché mantenere un custode addetto anche alla pulizia e salvaguardia dei campi stessi e degli immobili.

Al custode dovrà essere riservato un appartamento facente parte della struttura sportiva ad uso esclusivo per dimora sua e della propria famiglia.

L'Associazione fornirà il nominativo del consigliere o dei consiglieri che dovranno rendersi sempre reperibili;

**Art. 7** – La concessionaria è tenuta a continuare i rapporti con i prestatori d'opera già presenti. Tali rapporti potranno essere scissi solo per giusta causa e dopo l'assenso del Comune.

La concessionaria dovrà fare in modo che vi sia un addetto per ciascun campo di gioco denominati "A" e "C".

**Art. 8** - Viene riconosciuta all'Associazione, tramite preposto dalla stessa delegato, per la durata della presente convenzione, la facoltà di utilizzare come punto di ristoro, per la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore di fruitori, a vario titolo, dell'impianto sportivo (atleti, spettatori, ecc.), locali siti all'interno dell'impianto medesimo.

I locali suddetti sono adattati allo scopo di cui trattasi ed attrezzati a totali cure e spese della Società/Associazione \_\_\_\_\_, che non potrà pretendere nessuna indennità per nessun motivo o ragione, anche per avviamento commerciale e mobili ed attrezzature, che resteranno a beneficio del Comune di S.Margherita Ligure”.

L'esercizio dell'attività di somministrazione (ex art. 5, 1° comma, lett. C e 2° comma della legge n.287/1991) sarà comunque autorizzato solo nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 9** - Nella regolamentazione dell'utilizzo gratuito degli impianti sportivi in concessione l'Associazione dovrà tenere conto in primo luogo delle esigenze, imposte dalla F.I.G.C., per lo svolgimento delle partite di campionato e dei necessari allenamenti delle altre associazioni calcistiche operanti nel territorio di Santa Margherita Ligure, (A.C.D. Sammargheritese 1903, A.S.D. Rapid Nozarego F.C., A.C. San Lorenzo della Costa ed altre costituite o costituende) secondo criteri di equa distribuzione che tengono conto dei seguenti elementi non esaustivi: numero di iscritti, leve, categoria di appartenenza e possibilità di rotazione sulle fasce orarie..

Nell'assegnazione degli spazi orari l'associazione dovrà tenere conto che il campo "C" dovrà essere messo prioritariamente a disposizione gratuita della "A.C. San Lorenzo della Costa", con uso gratuito degli spogliatoi, al fine di consentirle gli allenamenti e la regolare partecipazione al Campionato ufficiale di calcio a cinque F.I.G.C. con obbligo di promozione del settore giovanile.

La disponibilità residua del campo "C" potrà essere distribuita, secondo un programma concordato con la Giunta Comunale, tra soggetti qualificati (quali: associazioni sportive cittadine iscritte all'Albo Comunale, istituzioni scolastiche e sociali locali), cui l'utilizzazione dell'impianto sportivo sarà consentita gratuitamente, e gli altri soggetti privati ai quali, invece, dovrà essere richiesta una tariffa d'uso, anche per la concessione di eventuali spazi pubblicitari.

**Art. 10** - La Società concessionaria si obbliga a concedere a chi ne faccia richiesta (associazioni sportive regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale previsto dall'art. 27 dello statuto e privati), previo parere favorevole del Comune, l'utilizzo dei campi "A" e "C" e dei locali, servizi ed attrezzature di pertinenza, al fine di consentire l'esercizio dell'attività sportiva nel modo più ampio, previo parere favorevole del Comune e nel rispetto comunque, dei programmi di attività delle sopramenzionate Associazioni, predisposti e accordati dalle stesse con il Comune.

**Art. 11** – La concessionaria avrà diritto di richiedere agli utenti privati un rimborso spese per l'utilizzo degli impianti sportivi in concessione, delle attrezzature di proprietà, nonché dei servizi annessi secondo tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale. Delle somme riscosse dovrà essere tenuto apposito registro, soggetto a controllo periodico dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà utilizzare, senza onere alcuno, gli impianti e le strutture di cui sopra per lo svolgimento di manifestazioni sportive o turistiche direttamente dallo stesso organizzate ovvero patrocinate, con modalità ed orari da comunicare e concordare preventivamente di volta in volta con la concessionaria e con la collaborazione di questa.

**Art. 12** – L'Associazione dovrà altresì svolgere tutte quelle attività, quali conferenze, mostre, proiezioni, tornei ecc. che tendano alla promozione dello sport ed in particolare del gioco del calcio nel Settore Giovanile.

La concessionaria avrà particolare cura nella programmazione di detta attività; a tale scopo dovrà presentare un programma preventivo entro il mese di settembre ed uno consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo.

**Art. 13** – Gli eventuali interventi sugli impianti e strutture in concessione ritenuti necessari ed opportuni da parte della Società e che comportino opere di sostituzione ovvero di modificazione dei locali, impianti ed infissi, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e, ove necessario, la concessione o autorizzazione edilizia e saranno attuati sempre a cura e spese della concessionaria;

- restano a carico della Società tutte le spese di manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature in concessione;

- i contratti acqua, luce, telefono, gas, compresi quelli attinenti il campo "C" saranno intestati all'Associazione che ne assume le spese unitamente a quelle relative ai consumi (comprese quelle inerenti il riscaldamento e la produzione di acqua calda); Entro il mese di luglio di ogni anno di vigenza della convenzione la società concessionaria dovrà comunicare l'esatta lettura delle utenze al Comune ed agli Enti e Società erogatori competenti.

- la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, fatta salva quella relativa ai locali adibiti a punto di ristoro, è a carico del Comune di Santa Margherita Ligure ed a tal fine è fatto carico alla concessionaria di informare il Comune di ogni situazione che determini la necessità di interventi di questo tipo. Qualora sussistano esigenze di assoluto intervento urgente di straordinaria manutenzione per garantire la continuità del servizio e l'Amministrazione Comunale, avvertita non fosse in grado di intervenire tempestivamente, potrà delegare preventivamente per iscritto e caso per caso, l'esecuzione dei lavori al concessionario. In tal caso l'Associazione presenterà una relazione tecnica con relativa previsione di spesa. Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e valutato il carattere di urgenza, e previa determinazione di impegno di spesa, deciderà l'eventuale delega al concessionario ad effettuare i lavori. Il rimborso delle spese così sostenute sarà effettuato dietro presentazione delle fatture e nei limiti della spesa autorizzata;

**Art. 14** – In particolare, per quanto riguarda il campo in manto sintetico la Società dovrà provvedere a propria cura, spese e responsabilità a tutti gli adempimenti necessari al corretto uso e mantenimento dello stesso che verranno stabiliti e comunicati dal Comune.

La società concessionaria è responsabile nei confronti del Comune dell'osservanza dei suddetti obblighi anche da parte della altre società e di altri soggetti fruitori dell'impianto medesimo.

**Art.15** – Il Comune erogherà alla Soc./Associazione \_\_\_\_\_, a fronte dei costi di gestione e di manutenzione nonché degli altri obblighi contrattuali, un contributo, su base annua, di euro \_\_\_\_\_ (da determinarsi in sede di offerta; max €59.000,00) IVA compresa qualora dovuta.

L'associazione affidataria dichiara di conoscere ed accettare espressamente che il contributo di cui sopra viene riconosciuto anche a copertura di tutti i costi relativi al consumo di gas dell'impianto di riscaldamento sottostante il campo "C".

Il contributo verrà versato, compatibilmente con l'esecutività del bilancio preventivo del Comune secondo i seguenti criteri:

- n. 1 rata in acconto, pari al 40% dell'importo del contributo stanziato , pari ad € \_\_\_\_\_ IVA compresa qualora dovuta, entro il 30 settembre di ogni anno di durata della convenzione;
- n. 1 rata in acconto, pari al 40% dell'importo del contributo stanziato , pari ad € \_\_\_\_\_ IVA compresa qualora dovuta, entro il 28 febbraio di ogni anno di durata della convenzione;
- n.1 rata a saldo, pari al 20% dell'importo del contributo stanziato, comprensivo di eventuale rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, entro il 30 settembre di ogni anno di durata della convenzione, previo parere favorevole espresso dall'apposita Commissione e presentazione di regolare rendicontazione annuale.

Rispetto alla parte di contributo a sostegno delle spese di utenza a carico della società concessionaria, i risparmi sui consumi rispetto a quelli registrati nella gestione 2009-2010, verranno suddivisi in parti eguali tra l'Amministrazione Comunale e la società stessa. La quota di competenza della società concessionaria dovrà essere investita nello sviluppo dell'attività giovanile.

**Art.16** - La concessionaria, fermo restando l'obbligo di assolvere l'imposta sulla pubblicità, potrà esporre cartelloni o striscioni pubblicitari o, comunque, utilizzare spazi a scopi pubblicitari al fine di ottenere eventuali "sponsorizzazioni" inerenti le attività e le iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione degli impianti sportivi oggetto del presente contratto.

Le sponsorizzazioni acquisite dovranno essere compatibili con sponsorizzazioni o concessioni di spazi pubblicitari dell'impianto sportivo autorizzate dall'Amministrazione. In tal senso la concessionaria è tenuta ad acquisire in ordine ai contratti di sponsorizzazione autonomamente gestiti specifica valutazione dall'Amministrazione stessa.

L'ammontare delle somme incassate, nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovrà essere comunicato alla Commissione di cui all'art. 20 e sarà utilizzato per il miglior conseguimento dei fini sociali.

**Art. 17** - La concessionaria solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi della presente convenzione.

La concessionaria è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture di sviluppo delle attività. La concessionaria è responsabile della gestione degli adempimenti SIAE in relazione all'organizzazione delle attività e delle iniziative sportive e delle manifestazioni nell'impianto sportivo.

**Art. 18** – In caso di inosservanza agli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune si riserva di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 a valere sul contributo di cui all'art. 15. Nel caso di reiterati inadempimenti da parte della concessionaria che si verificano

per più di tre volte, puntualmente segnalati, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione della convenzione.

Parimenti potrà procedere alla risoluzione a fronte di gravi inadempimenti da parte della concessionaria previo esperimento di diffida ad adempiere.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, alla concessionaria per maggiori danni dalla stessa causati.

La risoluzione della convenzione è comunicata alla concessionaria mediante lettera raccomandata al domicilio eletto e comporta tutte le conseguenze di legge e di convenzione, compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione della concessionaria, dovendo comunque quest'ultima concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto concessionario.

**Art. 19** – Si dà atto che l'Associazione concessionaria ha provveduto alla stipula di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con i massimali minimi di: € 260.000,00 per ciascun sinistro, € 260.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali ed € 260.000,00 per danni a cose, come da polizza n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ nonché del rischio incendio ed eventi speciali (limitatamente ai fabbricati) con massimali minimi rispettivamente di € 570.000,00 ed € 105.000,00 come da polizza \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_. Tali polizze dovranno permanere per tutta la durata della convenzione; la società concessionaria ha l'obbligo di produrre al Comune le quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle rate di premio successive.

**Art. 20** – Nell'ipotesi di trasformazione, scioglimento o cessazione per qualsiasi motivo della società, la presente convenzione si considererà automaticamente risolta e ciò comporterà la contestuale restituzione al Comune dei beni oggetto della concessione.

**Art. 21** – Al fine di verificare il rispetto delle clausole inserite nella presente convenzione viene nominata una commissione composta:

- 1) dal Sindaco quale Presidente;
- 2) da un rappresentante della Società;
- 3) da un rappresentante designato congiuntamente dai gruppi della minoranza;
- 4) dal Segretario Comunale;
- 5) dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune.

In sostituzione dei componenti sopraindicati potranno intervenire i soggetti rispettivamente delegati.

La commissione dovrà anche esprimere il proprio parere preventivo in ordine alla liquidazione a saldo del contributo comunale.

**Art. 22** – Le controversie che potessero sorgere circa la interpretazione ed attuazione della presente convenzione, saranno devolute al giudizio inappellabile, e decise secondo diritto, da parte di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori. Essi arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo che fungerà da Presidente, dagli altri due d'intesa fra loro, o, in difetto di intesa, ad istanza della parte più diligente, dal Segretario Comunale.

**Art. 23** - Per quanto non previsto la presente convenzione si fa espresso richiamato alle norme di legge artt. 1803 e segg. c.c. e di consuetudine in materia.

**Art. 24** – Ogni modifica del presente atto deve risultare da atto scritto.

**Art. 25** – Le spese tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

**Art. 26** - La presente convenzione viene redatta in triplice originale, di cui uno per l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRIGENTE**

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- articolo 5: durata della convenzione
- articolo 17: revoca della convenzione e risoluzione automatica.

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_